



FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE
PER L'ARTIGIANATO

Delibera del Consiglio Direttivo FSBA – 25 maggio 2020

Prot. n° 6/2020

Il Consiglio Direttivo del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato FSBA

TENUTO CONTO

di quanto previsto dall'articolo 68 del Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020
"Decreto Rilancio"

che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID- 19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane (pari a 70 giorni in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana e 84 giorni in caso di attività lavorativa su 6 giorni a settimana), nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.



FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE
PER L'ARTIGIANATO

CONSIDERATO

- che le domande presentate hanno validità fino al 31 agosto 2020;
- che il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per il periodo 23 febbraio - 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020;
- che per le domande presentate oltre il predetto termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;
- che diverse aziende hanno erroneamente presentato domande di CIG in deroga alle regioni, che ad oggi sono state rigettate e che per le stesse è possibile presentare domanda di sostegno al reddito a FSBA relativamente al periodo 23 febbraio - 31 agosto 2020, avendo cura di compilare apposita autodichiarazione e allegando documento di rifiuto della domanda da parte dell'INPS;
- che è possibile l'utilizzo di ulteriori 5 settimane, una volta esaurite le 9 settimane a disposizione;
- che è possibile l'utilizzo di ulteriori 4 settimane, con decorrenza 1° settembre 2020, una volta esaurite le 9 + 5 settimane a disposizione;
- che per le sole imprese artigiane dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, tale possibilità è concessa anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

DELIBERA

di adeguare conseguentemente il Sistema Informativo, al fine di dare applicazione a quanto sopra considerato.

La rendicontazione delle assenze, nei limiti delle 14 settimane è relativa a 70 giorni in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana e 84 giorni in caso di attività lavorativa su 6 giorni a settimana.

La rendicontazione delle assenze, nei limiti delle 18 settimane è relativa a 90 giorni in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana e 108 giorni in caso di attività lavorativa su 6 giorni a settimana.

Il consiglio Direttivo approva altresì l'immediata esecutività della presente Delibera.